



Decreto presidente giunta n. 52 del 09/03/2011

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore: 1 - Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali

Oggetto:

I.P.A.B. "OSPIZIO FABRIZIO GUARINO", IN SOLOFRA. MODIFICA ARTICOLI 2 E 14 DELLO STATUTO.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'ente "Ospizio Fabrizio Guarino", in Solofra, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972, e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- il sistema delle IIPPAB è stato oggetto di riforma ad opera del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la disciplina recata dal decreto delegato di cui al precedente capoverso, peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù del novellato articolo 117 della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale;
- a mente dell'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001 è transitoriamente vigente il regime pubblicistico previsto dalla legge 6972/1890;

premessso, altresì, che:

- la legge 6972/1890 riferisce alle singole Istituzioni il potere di definire i fini istituzionali e di autodeterminare la propria organizzazione amministrativa a mezzo dei rispettivi statuti;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 9 della legge 6972/1890, applicabile in via transitoria per effetto del richiamato articolo 21 del D.Lgs. 207/2001, le IIPPAB sono amministrate dagli organi di amministrazione previsti dai rispettivi statuti dai quali vanno desunte le norme, a rilievo determinante, che disciplinano la composizione dei collegi amministrativi e individuano i soggetti, pubblici o privati, titolari del potere di nomina dei singoli componenti;

visto il vigente statuto dell'IPAB "Ospizio Fabrizio Guarino" approvato con DPR 16 febbraio 1955, n. 327;

visti, in particolare, gli articoli 2, 14 e 18 dello statuto dell'Istituzione, secondo cui:

- art. 2 *"L'istituzione ha per solo scopo di provvedere gratuitamente secondo i propri mezzi al ricovero, al mantenimento e all'assistenza dei poveri d'ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in conformità dell'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, serie 3^a, aventi il domicilio di soccorso nel comune di Solofra, e che non abbiano parenti tenuti, per legge, a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo."*;
- art. 14 *"L'Istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri e costituito da un componente nominato dal consiglio comunale di Solofra, fra i suoi membri, che non sia il Sindaco, dal Primicerio pro tempore della Collegiata S.Michele di Solofra, da un professionista e da due industriali di concerchia pure di Solofra, scelti i secondi su terne di proposte che la Camera di Commercio e l'Unione Industriali di Avellino, opportunamente interessate, faranno conoscere segnalando ognuna tre nominativi. Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella sua prima riunione. I membri elettivi del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione."*;
- art. 18 *"Le deliberazioni del consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi avente interesse, giusto l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione."*;

rilevato che il disposto dell'articolo 14 dello statuto vigente non individua i soggetti titolari del potere di nomina del professionista e dei due industriali di concerchia in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituzione;

vista la deliberazione n. 01/10 del 5 febbraio 2010 con la quale il consiglio di amministrazione dell'IPAB "Ospizio Fabrizio Guarino", ha approvato le seguenti modifiche statutarie:

- art. 2: aggiungere il seguente comma: *“L'Istituzione, entro il limite dei posti disponibili, potrà accogliere anche anziani provenienti da altre città e non residenti in Solofra.”*;
- art. 14: è così riformulato: *“L'Istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri e costituito dal Primicerio pro tempore della Collegiata S.Michele di Solofra, membro di diritto, da due componenti nominati dal Sindaco di cui uno professionista cittadino di Solofra, da due industriali di concerchia cittadini di Solofra nominati dall'Unione Industriali di Avellino. Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti. I membri elettivi del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.”*;
- art. 18: il primo comma è sostituito dal seguente: *“Le deliberazioni del consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti e a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.”*;

visto l'articolo 62 della legge 6972/1890, transitoriamente applicabile, secondo cui le riforme degli statuti delle IIPPAB di interesse comunale possono essere proposte dall'amministrazione dell'Istituzione interessata, dalla Congregazione di Carità o dal consiglio comunale e sono adottate con decreto reale, previo parere delle amministrazioni titolari del potere di proposta;

acclarato che:

- la legge 3 giugno 1937, n. 847 ha soppresso le Congregazioni di Carità e ne ha devoluto le attribuzioni agli Enti Comunali di Assistenza;
- la legge regionale 16 ottobre 1978, n. 43 ha soppresso gli Enti Comunali di Assistenza e ha trasferito le relative funzioni e attribuzioni ai Comuni competenti per territorio;
- il deferimento di competenze ad un organo di governo dei Comuni determina l'applicabilità del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di ripartizione delle competenze tra i diversi organi comunali;

visto il DPR 15 gennaio 1972, n. 9 che ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica e, in particolare, quelle concernenti le IIPPAB;

preso atto della deliberazione n. 135 del 25 marzo 2010 con la quale la giunta municipale di Solofra ha approvato le seguenti modifiche e integrazioni al testo proposto dall'amministrazione dell'IPAB con atto n. 01/10: a) in fine al comma introdotto all'articolo 2 aggiungere *“a condizione che il Comune di provenienza e/o di domicilio di soccorso si accolli tutte le spese di mantenimento qualora non siano coperte da pensione o da quota a carico dei familiari tenuti per legge”*; b) all'articolo 14 prevedere *“che il Sindaco provveda alle nomine sentiti i capigruppo consiliari come previsto dagli artt. da 1 a 4 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 35 del 25.07.2009, sulla base, a titolo consultivo, delle indicazioni degli enti religiosi, sociali e culturali del territorio comunale.”* e che *“le nomine devono pervenire alla Regione Campania per il decreto di nomina, essendo un'IPAB”*;

preso atto della deliberazione n. 07/10 del 9 aprile 2010 con la quale il consiglio di amministrazione dell'IPAB ha revocato la propria deliberazione n. 01/10 del 5 febbraio 2010 ed ha, al contempo, approvato le determinazioni assunte dalla giunta municipale con atto deliberativo n. 135/2010 proponendo, al contempo, le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni all'articolo 14 dello statuto:

- al punto b) della deliberazione della giunta municipale di Solofra n. 135/2010 dopo le parole *“delle indicazioni degli enti religiosi, sociali e culturali”* aggiungere le seguenti: *“ed imprenditoriali”*;
- in fine al medesimo punto b) della richiamata deliberazione giuntale 135/2010 aggiungere le seguenti parole: *“E' membro di diritto del consiglio di amministrazione il parroco pro tempore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Solofra.”*;

preso atto, altresì, della deliberazione n. 210 dell'11 maggio 2010 con la quale la giunta municipale di Solofra ha recepito le modifiche e le integrazioni proposte dall'amministrazione dell'IPAB con l'atto deliberativo n. 07/10 ed ha approvato il testo definitivo dello statuto dell'Istituzione;

acclarato che:

- la proposta di riforma dell'articolo 2 dello statuto vigente è coerente con la disciplina recata dalla L.R. 23 ottobre 2007, n. 11;
- la proposta di riforma dell'articolo 14 dello statuto supera ogni perplessità in ordine alla sussistenza della competenza a nominare i membri elettivi dell'organo di amministrazione dell'IPAB, ove si consideri che fonte del potere di nomina è lo statuto e che la materia non è soggetta al trasferimento delle funzioni di cui al DPR 9/1972;

acclarato, altresì, che, a mente delle disposizioni del DPR n. 9/1972 e in virtù dell'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001, permane la competenza della Regione in ordine all'approvazione delle riforme statutarie;

ravvisata la necessità di approvare le modifiche statutarie formulate dalla giunta municipale di Solofra con la deliberazione n. 210 dell'11 maggio 2010;

visto il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;

visto lo statuto dell'IPAB;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore medesimo,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti, di:

- approvare le modifiche dello statuto dell'IPAB "Ospizio Fabrizio Guarino" deliberate dalla giunta municipale di Solofra con atto n. 210 dell'11 maggio 2010 e, per l'effetto,:
 - 1) l'articolo 2 dello statuto è così riformulato: *"art. 2 L'Istituzione ha per solo scopo di provvedere gratuitamente secondo i propri mezzi al ricovero, al mantenimento e all'assistenza dei poveri d'ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in conformità dell'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, serie 3^a, aventi il domicilio di soccorso nel comune di Solofra, e che non abbiano parenti tenuti, per legge, a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo. L'Istituzione, entro il limite dei posti disponibili, potrà accogliere anche anziani provenienti da altre città e non residenti in Solofra, a condizione che il Comune di provenienza o domicilio di soccorso si accoli tutte le spese di mantenimento qualora non siano coperte da pensione o da quota a carico dei familiari tenuti per legge."*;
 - 2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: *"art. 14 L'Istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri. Il Sindaco provvede alle nomine sulla base dei criteri di cui alla delibera del consiglio comunale n. 35 del 25.07.2008 e sulla base, a titolo consultivo, delle indicazioni degli enti religiosi, sociali, culturali ed imprenditoriali del territorio comunale. Le nomine devono pervenire alla Regione Campania per il decreto di nomina, essendo un'IPAB. E' membro di diritto del consiglio di amministrazione il parroco pro tempore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Solofra."*

Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella sua prima riunione.

I membri elettivi del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.”;

- inviare il presente decreto all'IPAB “Ospizio Fabrizio Guarino” e al Comune di Solofra;
- trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di competenza e all'Assessore alle Politiche Sociali, per conoscenza.

Caldoro